

STATUTO

ART.1)

Tra "CONFPROFESSIONI - Confederazione Italiana Libere Professioni" quale socio sostenitore, "FIDIPROF Nord Società Cooperativa" e "FIDIPROF Centro Sud Società Cooperativa", società costituite in Italia, di nazionalità italiana, è costituita un'associazione di natura federativa ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata **"Federazione Nazionale dei Consorzi, delle Società consortili e delle Cooperative di Garanzia Mutualistica Fidi fra Liberi Professionisti e PMI"** in sigla **"FEDER-FIDIPROF"**.

ART.2)

La sede dell'associazione è in Roma viale America n.111 e la durata è illimitata.

ART.3)

Lo scopo e l'oggetto dell'associazione sono i seguenti:

2 - La FEDER FIDIPROF è un'associazione di natura federativa, di seguito indicata come "federazione", che associa in Italia i Confidi costituiti da liberi professionisti e da piccole-medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, operanti sul territorio a livello provinciale, regionale o inter-regionale (di seguito indicati come "Confidi").

La Federazione persegue le finalità di coordinare, sostenere e far sviluppare, in ambito sia nazionale che internazionale, con particolare riferimento alla Unione Europea, l'attività

dei Confidi volta al miglioramento della condizione finanziaria ed organizzativa dei loro associati, a far conseguire ad essi le migliori condizioni di accesso al credito e di attuazione di operazioni finanziarie, nonché al reperimento delle più idonee fonti di finanziamento. In ogni caso è fatta salva l'autonomia operativa degli Organismi di Garanzia aderenti ed ogni loro iniziativa diretta alla realizzazione dei rispettivi oggetti sociali negli ambiti territoriali di competenza.

La Federazione compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, partecipa ad enti e società e svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, sempre che necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Federazione svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta i Confidi nei rapporti con l'Unione Europea, con Governo e Parlamento, con banche, assicurazioni, società finanziarie e loro Organizzazioni rappresentative, con gli altri enti pubblici e privati a livello nazionale;

b) promuove tutte le iniziative utili per migliorare e armonizzare l'operatività dei Confidi, fornendo a tale riguardo l'opportuna assistenza di carattere legislativo, legale, tec-

nico, amministrativo, finanziario e fiscale, nel quadro della normativa regionale, nazionale e europea;

c) programma e organizza attività formative per gli amministratori e/o il personale dei Confidi, volte all'allargamento delle loro conoscenze tecniche e professionali;

d) studia e promuove tutte le attività ritenute utili per i Confidi nel quadro delle proprie finalità, anche con riferimento alle esigenze della base sociale dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese in generale;

e) studia e promuove la costituzione di strutture come fondi interconsortili e simili, volte a consolidare ed espandere la capacità operativa dei Confidi, mediante l'attenuazione dei rischi che essi incontrano nell'ambito della propria attività istituzionale;

f) asseconda le opportune forme di aggregazione in ambito territoriale dei Confidi; in particolare può partecipare ad Associazioni di diritto privato per la gestione dell'elenco Confidi prevista dall'art.112 bis del D.Lvo n.385/1993 Testo Unico leggi in materia bancaria e creditizia;

g) aderisce ad Organismi Nazionali e Sovranazionali che perseguono finalità di interesse dei propri aderenti e delle loro rispettive basi sociali.

La Federazione può assumere partecipazioni in società di capitali e può compiere, a fini strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, ogni operazione finanziaria, mobiliare, im-

mobiliare e di qualunque altra natura consentita dalle norme vigenti.

ART. 4)

Le norme che regolano le attività della Federazione ed ogni altro elemento necessario alla sua esistenza giuridica sono riportate nello statuto che composto di n.30 (trenta) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 5)

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

I presenti deliberano di nominare il Consiglio Direttivo che sarà composto da tre membri ed avrà la durata di 4 (quattro) anni come segue:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - STELLA Gaetano | - Presidente |
| - MAISTO Gelsomina | - Consigliere |
| - GIACOMIN Francesco | - Consigliere |

tutti soprageneralizzati e che accettano la carica.

ART. 6)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione e pertanto la rappresenterà di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 7)

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Federazione.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli per pagine sei e fin qui della settimana e completato da me notaio.

Viene sottoscritto alle ore dodici.

F.to: Gaetano Stella

" Francesco Giacomini

" Gelsomina Maisto

" Elvira BELLELLI Notaio